REGOLAMENTO (CEE) N. 2284/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiero-casearia 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1894/87 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che il tasso generale del prelievo di corresponsabilità rimane fissato per la campagna lattiero-casearia 1987/1988 al 2 % del prezzo indicativo del latte, valido per detta campagna, e che il tasso ridotto riscosso nel limite di un quantitativo annuale di 60 000 chilogrammi per produttore nelle zone sfavorite ammonta quindi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1079/77, all'1,5 % di detto prezzo indicativo;

considerando che è necessario modificare in conseguenza l'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1374/86 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1 i termini « 1986/1987 » sono sostituiti dai termini « 1987/1988 ».
2. All'articolo 5, paragrafo 2, primo comma i termini « 1986/1987 » sono sostituiti dai termini « 1987/1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 32.
(3) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, p. 32.